

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2020, n. 21-1040

**Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014 - 2020 - Approvazione degli indirizzi e disposizioni attuative dell'Operazione 16.7.1 - Azione 1 - "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne". Integrazione alla DGR 18/10/2019 n. 10-396.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014 integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 ed introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento delegato (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, attualmente in vigore, approvato con decisione della Commissione europea C(2019)8194 del 13 novembre 2019, è stato recepito con D.G.R. 5 - 679 dell'11 dicembre 2019.

Richiamata la Misura 16 "Cooperazione", Sottomisura 16.7 "sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo", Operazione 16.7.1 "Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER", Azione 1 "attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne" del PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Richiamati i seguenti provvedimenti regionali attinenti all'implementazione della Strategia Nazionale Aree Interne:

DGR 30 Marzo 2015, n. 21-1251 "Programmi Fondi Europei 2014-2020. Modalità di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne nella programmazione regionale - Individuazione Area pilota";

DGR 20 Aprile 2017, n. 17-4898 “Programmi Fondi Europei 2014-2020. Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione Strategia Area Interna delle Unioni Montane Valli Grana e Maira, in conformità alla DGR 21-1251 del 30.03.2015”;

DGR 27 Aprile 2018, n. 25-6798 “Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione dello schema di Accordo di Programma Quadro Regione Piemonte - Area Interna Valli Maira e Grana in conformità alle delibere CIPE 9/2015 e 80/2017 ed alla DGR 21-1251 del 30 marzo 2015”;

DGR 21 Settembre 2018, n. 11-7549 “Programmi Fondi Europei 2014-2020. Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione Strategia d'Area dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, in conformità alla D.G.R. n. 21-1251 del 30.03.2015”;

D.D. 24 luglio 2018, n. 786 relativa alle condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato.

Preso atto che la Commissione europea:

con la Decisione C(2018)4823 del 17/7/2018 non solleva obiezioni nei confronti della parte del regime di aiuti notificato SA.50710 (2018/N) PSR della Regione Piemonte 2014-2020 – Misura 16 – Cooperazione - “zone rurali” in quanto compatibile con il mercato interno a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE;

con la Decisione C(2019)3193 del 24/4/2019 non solleva obiezioni nei confronti della parte del regime di aiuti notificato SA.53580 (2019/N) PSR della Regione Piemonte 2014-2020 – Misura 16 – Cooperazione - “foreste” in quanto compatibile con il mercato interno a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.

Ritenuto necessario approvare le disposizioni attuative dell’Operazione 16.7.1, Azione 1 “Attuazione di strategie locali nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne” di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto che la dotazione finanziaria complessiva dell’operazione 16.7.1, Azione 1 del PSR 2014-2020 è di Euro 10.000.000,00 di contributo pubblico.

Ritenuto di stabilire di attivare un Bando per l’anno 2020 sull’operazione 16.7.1, Azione 1, destinando l’intero ammontare della suddetta dotazione finanziaria, pari a € 10.000.000,00.

Richiamati gli artt. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l’art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 che, in particolare al comma 5, prevedono che il termine per la conclusione dei procedimenti, se non è stato espressamente stabilito da legge, regolamento o da atto deliberativo è di trenta giorni.

Dato atto che per i procedimenti previsti all’interno dell’operazione 16.7.1, Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 i termini necessari sono superiori - tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità dei procedimenti.

Ritenuto, ad integrazione della DGR 18/10/2019 n. 10-396 avente ad oggetto: "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", di stabilire quanto di seguito specificato:

- il termine di 180 giorni a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del bando per il seguente procedimento: “Approvazione delle domande presentate nell’ambito dell’operazione 16.7.1, Azione 1 – Attuazione di strategie locali nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne del PSR 2014-2020”; Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria; Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Servizi di sviluppo agricolo e controlli per l’agricoltura; motivazione: la durata del procedimento superiore a novanta giorni è motivata dalla particolare complessità della fase istruttoria del procedimento, in quanto essa è svolta da valutatori che hanno il compito di giudicare la qualità di proposte progettuali complesse;
- il termine di 180 giorni a partire dal giorno successivo al ricevimento della domanda di pagamento inviata dal Capofila per il seguente procedimento: “Elenco di liquidazione delle

domande di pagamento presentate nell'ambito dell'operazione 16.7.1, Azione 1 – Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne del PSR 2014-2020”; Provvedimento finale: Elenco di liquidazione delle domande di pagamento ed invio all'organismo pagatore regionale (Arpea); Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Servizi di sviluppo agricolo e controlli per l'agricoltura; motivazione: la durata del procedimento superiore a novanta giorni è motivata, dalla particolare complessità della fase istruttoria del procedimento che prevede sia un controllo contabile che un controllo tecnico (ed eventuali sopralluoghi in loco); la documentazione eterogenea prodotta proviene da numerosi soggetti e necessita di molteplici controlli;

- il termine di 90 giorni a partire dal giorno successivo al ricevimento della domanda di variante inviata dal Capofila per il seguente procedimento: “Approvazione delle domande di variante presentate nell'ambito dell'operazione 16.7.1, Azione 1 – Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne del PSR 2014-2020”; Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della domanda di variante; Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Servizi di sviluppo agricolo e controlli per l'agricoltura.

Dato atto, inoltre, che:

la scheda dell'operazione 16.7.1, Azione 1 prevede che il sostegno è erogato sotto forma di “sovvenzione globale” ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che la “sovvenzione globale” permette la copertura dei costi ammissibili ricorrendo ad altre misure del PSR 2014-2020;

data l'ampiezza delle misure che potrebbero essere attivate, sia in fase di valutazione delle domande di sostegno presentate, sia in fase di rendicontazione delle spese sostenute, è necessaria un'azione coordinata dal Settore Servizi di sviluppo agricolo e controlli per l'agricoltura tra i Settori regionali a vario titolo competenti all'attuazione delle misure/sottomisure/operazioni che è possibile includere in “sovvenzione globale” all'interno dell'operazione 16.7., Azione 1.

Vista la l.r. n. 16/2002 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR), e la l.r. n. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) che subentra nelle funzioni all'OPR.

Vista la DGR n. 38-8030 del 14.1.2008 che individua nel 1.2.2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006.

Preso atto del DM MIPAAF n. 1003 del 25.1.2008 con il quale ARPEA è riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006 a partire dal 1.2.2008.

Visto che il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata ARPEA.

Richiamato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% 1.079 meuro) viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,880% di 1.079 meuro) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% di 1.079 meuro) che la versa direttamente all'Organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% di 1.079 meuro) che, sulla base delle risorse finanziarie stanziata in competenza sul capitolo di spesa 262963 (Missione 16 - Programma 1601) del Bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte, vengono, di volta in volta, impegnate e liquidate in favore di ARPEA con

determinazioni dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferite all'Organismo pagatore.

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la Legge regionale n. 24 del 23 dicembre 2019 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie";

vista la D.G.R. n. 12 - 924 del 17 gennaio 2020 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione";

ritenuto opportuno stabilire di attivare per l'anno 2020 un bando dell'Operazione 16.7.1 - Azione 1 - del PSR 2014-2020 con una dotazione finanziaria complessiva di € 10.000.000,00 (€ 4.312.000,00 di quota di cofinanziamento UE, € 3.981.600,00 di quota di cofinanziamento Stato ed € 1.706.400,00 di quota di cofinanziamento regionale); le risorse attivate con il bando di cui al presente provvedimento utilizzano l'intera dotazione finanziaria prevista per l'Operazione 16.7.1-Azione 1;

preso atto che la quota di cofinanziamento regionale di cui al punto precedente, pari ad euro 1.706.400,00 (unico onere a carico del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte), trova copertura finanziaria:

- per euro 426.600,00 (17,064% di 2.500.000,00 euro) con l'impegno n. 7/2019 di euro 27.000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2019 (Missione 16 - Programma 1601) di cui alla DGR. n. 25 - 6798 del 27/04/2018;
- per euro 1.279.800,00 (17,064% di 7.500.000,00 euro) con l'impegno n. 58/2020 di euro 35.100.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2020 (Missione 16 - Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 497/2018; le risorse finanziarie di cui all'impegno n. 58/2020 sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di euro 7.999.432,84, risultano pertanto disponibili euro 27.100.567,16.

Ritenuto di demandare al Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compreso il bando relativo all'Operazione 16.7.1, Azione 1 "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne" nonché fornire eventuali precisazioni che si rendessero necessarie, definire eventuali disposizioni specifiche, operative e procedurali, monitorare l'attuazione e presiedere al coordinamento tra i Settori regionali a vario titolo competenti all'attuazione delle misure/sottomisure/operazioni che è possibile includere in "sovvenzione globale" all'interno dell'operazione 16.7., Azione 1.

Acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR nella riunione plenaria del 28/10/2016 e tenuto conto in particolare dei criteri di selezione delle domande definiti dal Comitato di Sorveglianza medesimo nell'ambito dei principi di selezione già indicati nel PSR.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

*delibera*

1) di approvare, nell'ambito del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, le disposizioni attuative dell'Operazione 16.7.1, Azione 1 "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne" allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) di approvare, ad integrazione della DGR 18/10/2019 n. 10-396, i termini dei procedimenti relativi all'operazione 16.7.1, così come descritta in premessa, ai sensi degli artt. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 e così descritti:

- il termine di 180 giorni a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del bando per il seguente procedimento: “Approvazione delle domande presentate nell’ambito dell’operazione 16.7.1, Azione 1 – Attuazione di strategie locali nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne del PSR 2014-2020”; Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria; Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Servizi di sviluppo agricolo e controlli per l’agricoltura; motivazione: la durata del procedimento superiore a novanta giorni è motivata dalla particolare complessità della fase istruttoria del procedimento, in quanto essa è svolta da valutatori esperti, anche esterni, individuati nelle liste a carattere nazionale, che hanno il compito di giudicare la qualità di proposte progettuali complesse;
- il termine di 180 giorni a partire dal giorno successivo al ricevimento della domanda di pagamento inviata dal Capofila per il seguente procedimento: “Elenco di liquidazione delle domande di pagamento presentate nell’ambito dell’operazione 16.7.1, Azione 1 – Attuazione di strategie locali nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne del PSR 2014-2020”; Provvedimento finale: Elenco di liquidazione delle domande di pagamento ed invio all’organismo pagatore regionale (Arpea); Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Servizi di sviluppo agricolo e controlli per l’agricoltura; motivazione: la durata del procedimento superiore a novanta giorni è motivata, dalla particolare complessità della fase istruttoria del procedimento che prevede sia un controllo contabile che un controllo tecnico (ed eventuali sopralluoghi in loco); la documentazione eterogenea prodotta proviene da numerosi soggetti e necessita di molteplici controlli;
- il termine di 90 giorni a partire dal giorno successivo al ricevimento della domanda di variante inviata dal Capofila per il seguente procedimento: “Approvazione delle domande di variante presentate nell’ambito dell’operazione 16.7.1, Azione 1 – Attuazione di strategie locali nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne del PSR 2014-2020”; Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della domanda di variante; Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Servizi di sviluppo agricolo e controlli per l’agricoltura.

3) di dare atto che la dotazione finanziaria dell'operazione 16.7.1, Azione 1 è di Euro 10.000.000,00 di contributo pubblico, di cui € 4.312.000,00 di quota UE, € 3.981.600,00 di quota Stato ed € 1.706.400,00 di quota regionale;

4) di stabilire di attivare per l'anno 2020 un bando dell'Operazione 16.7.1 - Azione 1 - del PSR 2014-2020 con una dotazione finanziaria complessiva di € 10.000.000,00 (€ 4.312.000,00 di quota di cofinanziamento UE, € 3.981.600,00 di quota di cofinanziamento Stato ed € 1.706.400,00 di quota di cofinanziamento regionale); le risorse attivate con il bando di cui al presente provvedimento utilizzano l'intera dotazione finanziaria prevista per l'Operazione 16.7.1- Azione 1;

4) di prendere atto che la quota di cofinanziamento regionale di cui al punto 3, pari ad euro 1.706.400,00 (unico onere a carico del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte), trova copertura finanziaria:

- per euro 426.600,00 (17,064% di 2.500.000,00 euro) con l'impegno n. 7/2019 di euro 27.000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2019 (Missione 16 - Programma 1601) di cui alla DGR. n. 25 - 6798 del 27/04/2018;
- per euro 1.279.800,00 (17,064% di 7.500.000,00 euro) con l'impegno n. 58/2020 di euro 35.100.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2020 (Missione 16 - Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 497/2018; le risorse finanziarie di cui all'impegno n. 58/2020 sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di euro 7.999.432,84, risultano pertanto disponibili euro 27.100.567,16;

6) di demandare al Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compreso il bando relativo all'Operazione 16.7.1, Azione 1 "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne", nonché fornire eventuali precisazioni che si rendessero necessarie, definire eventuali disposizioni specifiche, operative e procedurali, monitorare l'attuazione e presiedere al coordinamento tra i Settori regionali a vario titolo competenti all'attuazione delle misure/sottomisure/operazioni che è possibile includere in "sovvenzione globale" all'interno dell'operazione 16.7., Azione 1.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente.

(omissis)

Allegato

## ALLEGATO A

Disposizioni attuative della Misura 16 “Cooperazione”, Sottomisura 16.7 “sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo”, Operazione 16.7.1 “Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER”, Azione 1 “Attuazione di strategie locali nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne” del PSR 2014-2020 del Piemonte

### PREMESSA

Le presenti disposizioni regolamentano l’applicazione del tipo di operazione 16.7.1, Azione 1 “Attuazione di strategie locali nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne” del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- il Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e nello specifico l’art. 35 par. 2 lettera i);
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
- l’articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Le Decisioni della Commissione Europea C(2018)4823 del 17/7/2018 relativa al regime di aiuti notificato SA.50710 (2018/N) PSR della Regione Piemonte 2014-2020 – Misura 16 – Cooperazione - “zone rurali” e C(2019)3193 del 24/4/2019 relativa al regime di aiuti notificato SA.53580 (2019/N) PSR della Regione Piemonte 2014-2020 – Misura 16 – Cooperazione - “foreste”;
- la Decisione della Commissione europea C(2019)8194 del 13 novembre 2019 di approvazione della versione vigente del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (di seguito PSR);
- il PSR recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 5 - 679 dell’11 dicembre 2019;
- la Misura 16 “Cooperazione” del PSR;
- la sottomisura 16.7 “Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo”;
- l’operazione 16.7.1 “Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER”;
- la Legge 241/90, artt. 12 e 15, e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo” e la L.R. 14/2014 e ss.mm.ii. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
- D.P.R. n. 22 del 5/2/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
- le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvate a livello nazionale ai sensi dell’art. 65.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE;
- L’accordo di partenariato 2014-2020 CCI 2014IT16M8PA001 approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione di esecuzione C(2014) 8021 final, e successivamente modificato l’8 febbraio 2018 con decisione di esecuzione C(2018) 598 final.

## **FINALITÀ DELL'OPERAZIONE**

Il bando sostiene azioni collettive realizzate da un partenariato pubblico-privato per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

Le iniziative sono circoscritte alle aree interne di cui alla Sez. 8.1 - "Partecipazione alla strategia nazionale per le aree interne" del PSR 2014-2020.

L'operazione sostiene interventi da realizzare in due fasi. La prima fase (Fase 1) consiste nella costituzione di un partenariato fra operatori pubblici e privati per l'elaborazione di studi aventi lo scopo di valutare fattibilità, costi e tempistiche di progetti di sviluppo locale per l'attuazione della strategia nazionale per le aree interne.

La seconda fase (Fase 2) consiste nell'attuazione dei progetti elaborati nella prima fase.

## **RISORSE**

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione dell'Operazione 16.7.1, Azione 1 "Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne" è pari a complessivi € 10.000.000,00 di fondi pubblici.

## **AMBITI di OPERATIVITA'**

L'operazione si propone di far fronte ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali), F5 (Accompagnare e orientare la propensione alla diversificazione di aziende agricole, agroalimentari e imprese rurali), F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali) e F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna).

Oltre che alla focus area 1B (rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali), l'operazione contribuisce prioritariamente alla focus area 6B (Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali) e secondariamente alle focus area 1A (stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali) e 2A (migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività).

La cooperazione è relativa ai tre ambiti: "produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli", "settore forestale" e "zone rurali" ai sensi degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020" (2014/C 204/01).

## **BENEFICIARI**

Gruppi di cooperazione costituiti da almeno due soggetti comprendenti:

- enti pubblici territoriali e organismi di diritto pubblico ;
- PMI che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale (comprese le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali);
- operatori delle filiere agricole e forestali, compresi i loro consorzi e le loro associazioni.

Uno dei soggetti facenti parte del gruppo di cooperazione assume il ruolo di Capofila:

- presenta la domanda di sostegno in nome e per conto di tutti i partecipanti e assume la funzione di coordinamento generale;
- è l'interlocutore di riferimento con l'Amministrazione Regionale per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi legati alle domande di sostegno e alle pratiche ammesse a finanziamento;



- in caso di ammissione a finanziamento, in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti, presenta le domande relative alle istanze successive;
- riceve il contributo pubblico e trasferisce quota parte di tale contributo agli altri partecipanti.

Il Capofila è una delle Unioni Montane o delle Unioni dei Comuni di tale Area che hanno presentato la Strategia d'Area Interna, delegato a tal fine dalle eventuali altre Unioni ricadenti nella stessa area.

## **INTERVENTI AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

La base giuridica principale in merito al regime di aiuto è l'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

Il sostegno negli ambiti del "settore forestale" e "zone rurali" è pertanto concesso ai sensi di quanto specificato nelle Decisioni della Commissione Europea C(2018)4823 del 17/7/2018 (Misura 16 – Cooperazione - "zone rurali") e C(2019)3193 del 24/4/2019 (Misura 16 – Cooperazione - "foreste"). Inoltre, la scheda dell'Operazione 16.7.1, Azione 1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte stabilisce che il sostegno è erogato sotto forma di "sovvenzione globale" ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013. La "sovvenzione globale" permette la copertura dei costi ammissibili ricorrendo ad altre misure del PSR 2014-2020. In tal caso, ai sensi della normativa sugli Aiuti di Stato e sul de minimis, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei rispettivi regimi delle specifiche misure attivate dai richiedenti secondo quanto specificato nel capitolo 13 "Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato" del PSR della Regione Piemonte.

Le iniziative sono circoscritte alle aree interne di cui alla Sez. 8.1 - "Partecipazione alla strategia nazionale per le aree interne" del PSR 2014-2020. .

Il sostegno è limitato ai gruppi di cooperazione nuovamente costituiti o che intraprendono nuove attività relative all'attuazione delle Strategie d'Area presentate al Comitato Nazionale Aree Interne.

I costi ammissibili sono i seguenti:

- Costo di elaborazione delle strategie di sviluppo locale (Fase 1);
- costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto di sviluppo locale (Fase 1);
- costi di esercizio della cooperazione (Fase 2);
- costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione della strategia di sviluppo locale (Fase 2).

Non è ammesso l'acquisto di attrezzature di seconda mano.

I costi indiretti (spese generali) sono ammissibili nella misura forfettaria pari al 15% dei costi diretti del personale, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

I costi sono ammissibili unicamente se sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno.

La domanda di saldo dei progetti, in ragione della durata residua del periodo di programmazione dei fondi FEASR 2014-2020, non può essere trasmessa oltre il 31/03/2023.

Non è ammissibile il finanziamento di domande di sostegno che non siano conformi alle pertinenti disposizioni del diritto alla concorrenza e in particolare agli articoli 101 e 102 del TFUE.

## **IMPORTO DEL SOSTEGNO**

Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale.

Il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati.

L'aliquota del sostegno è:

- 100% della spesa ammessa a finanziamento per la cooperazione negli ambiti "produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" e "settore forestale";
- 50% nell'ambito "zone rurali";

Nel caso in cui il progetto attuato rientri in un tipo di operazione contemplato da una misura del PSR diversa dalla M16, si applica l'importo massimo e l'aliquota massima del sostegno prevista dal PSR per il corrispondente tipo di operazione. Il sostegno è concesso ai sensi del *de minimis* qualora, per, quella specifica misura del PSR diversa dalla M16, all'interno del PSR il sostegno sia riconosciuto in *de minimis*.

Nel caso di costi diretti di specifici progetti negli ambiti "settore forestale" e "zone rurali" rientranti nelle seguenti categorie:

(a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; tuttavia, in casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;

(b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

(c) costi generali collegati alle spese di cui al punto (635), lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui al punto (635), lettere a) e b);

(d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

si applicano in ogni caso le seguenti intensità di aiuto: 10% e 20% dell'importo dei costi ammessi degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese. Se l'investimento è situato in una zona della Regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammessi per gli investimenti, aumentata al 20% per le medie imprese e al 30% per le piccole imprese e le microimprese.

L'importo massimo della spesa ammissibile per la Fase 1 (elaborazione delle strategie di sviluppo locale), per ogni area interna è pari a € 60.000.

Il contributo massimo concedibile, inteso come somma del contributo concesso per ciascuna area interna nelle due fasi di cui si compone l'Azione, è pari a € 2.500.000.

## **IMPEGNI**

Quando si presenta la domanda di sostegno ciascun beneficiario deve sottoscrivere degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto.

Il mancato rispetto di tali impegni provoca la decadenza totale della domanda di sostegno.

Gli impegni minimi che il bando dovrà prevedere sono i seguenti:

- iniziare le attività e a sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno,
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco o ex post da parte soggetti incaricati al controllo,
- mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati, per il periodo minimo previsto dalla normativa applicabile al PSR.
- realizzare gli interventi ammessi a finanziamento sulla base di quanto contenuto nel progetto preliminare selezionato.

## **CRITERI DI SELEZIONE**

L'assegnazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di finanziamento delle domande ammissibili e coerenti con gli obiettivi dell'operazione avviene sulla base dei criteri di selezione di seguito elencati:

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

- criterio 1: "Enti pubblici territoriali aderenti"; % di comuni aderenti sul totale dei comuni dell'area interna: un punto ogni 10% (nel caso di Unioni Montane o Unioni di Comuni, vengono computati i Comuni aderenti all'Unione localizzati nell'area interna) ; Punteggio massimo: 10 punti;
- criterio 2: "organismi di diritto pubblico aderenti"; 1 punto per ogni organismo di diritto pubblico aderente diverso dai comuni; Punteggio massimo: 3 punti;
- criterio 3: "operatori delle filiere agricole e forestali aderenti"; imprese in cui le prime due cifre del codice Ateco (Codice Divisione) sono pari a "01" o "02"; un punto ogni 10 aderenti (nel caso di organismi associativi vengono computati gli operatori aderenti localizzati nell'area interna); Punteggio massimo: 10 punti;
- criterio 4: "PMI aderenti"; imprese in cui le prime due cifre del codice Ateco (Codice Divisione) sono diverse da "01" o "02"; un punto ogni 5 PMI aderenti (nel caso di organismi associativi vengono computati gli operatori localizzati nell'area interna); Punteggio massimo: 5 punti;

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 28 punti;

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare pari o maggiore di 15 punti.

## **MODALITÀ ATTUATIVE**

Al Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura della Direzione Agricoltura spetterà la gestione tecnica e amministrativa delle domande presentate.

Il Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura, nei propri atti, potrà indicare eventuali strutture coinvolte nelle fasi di istruttoria delle domande di aiuto e pagamento e di controllo amministrativo e tecnico.

Il bando pubblico dovrà fissare:

- le modalità per la presentazione della domanda;
- le procedure generali per l'istruttoria delle domande di sostegno;
- le modalità per la presentazione delle domande di pagamento;
- le procedure per l'istruttoria delle domande di pagamento;
- le modalità per la presentazione di eventuali proroghe e varianti;
- le modalità di erogazione del contributo;
- i casi di decadenza;
- le modalità di partecipazione del beneficiario all'iter della domanda;
- le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi e tecnici;
- le riduzioni e sanzioni;

- le indicazioni di dettaglio per determinare l'ammissibilità degli interventi il calcolo dei punteggi attribuiti tramite i criteri di selezione.

## **MONITORAGGIO, CONTROLLO E VERIFICA DELLE ATTIVITA'**

Sulla base della convenzione con Arpea, il Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura, effettua i seguenti controlli ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809 del 17.07.2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013:

- amministrativo, sul 100% delle domande di pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo dai beneficiari e necessari all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni;
- in loco su un campione minimo del 5% della spesa ammessa a finanziamento;
- in situ, finalizzati a vigilare sulla regolare realizzazione degli interventi.

Ulteriori specifici controlli possono essere previsti nei manuali procedurali ARPEA.

Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione dell'attività autorizzata e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza; è altresì responsabile di ogni altra dichiarazione sostitutiva resa nel corso di realizzazione dell'attività.